CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621-C

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 27 aprile 1978

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 giugno 1978 (Stampato n. 1203)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 maggio 1978

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Poiché il provvedimento è stato già approvato dalla Camera il 27 aprile scorso e poiché successivamente è stato modificato dal Senato per la sola parte che riguarda la copertura finanziaria, si propone, senza dover nulla aggiungere, di approvare la modifica del Senato.

DI GIANNANTONIO, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
E IDENTICO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

ART. 4.

All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.